



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DI VEICOLI.

C.I.G.:85215150A4

CAPO I OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia presso l'autorimessa del concessionario e restituzione dei veicoli rimossi in sosta vietata nel territorio del Comune di Alassio ad opera della Polizia Locale.

La concessione riguarda, altresì, il servizio di rimozione o spostamento di veicoli, a richiesta del personale del Corpo della Polizia Locale, per motivi contingibili ed urgenti, per tutela della pubblica incolumità, per interesse pubblico, con oneri non a carico del Comune, sino ad un massimo di 12 interventi.

La presente concessione riguarda, altresì, la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali, ovvero di relitti, con oneri non a carico del Comune, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento nei confronti del dante causa.

Infine l'affidamento riguarda il soccorso dei veicoli dell'Amministrazione Comunale e loro trasporto presso la propria sede, ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia presso l'autorimessa del concessionario dei veicoli coinvolti in incidenti stradali nel territorio del Comune di Alassio, qualora l'interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi.

In quest'ultimo caso, l'intervento del personale del Corpo di Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato.

Al pari, in caso di sversamento di liquidi e/o altri materiali sul sedime stradale e/o nei terreni adiacenti, anche in seguito ad incidenti stradali, la ditta dovrà offrire il servizio di bonifica ambientale senza costi a carico della Civica Amministrazione.

Il soggetto affidatario del servizio riceverà delega da parte dell'Amministrazione comunale ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, se identificati, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi, corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile o di intervento "a vuoto", vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

In particolare, l'attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 - Codice dell'Ambiente – più specificatamente: l'art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti al suolo e nel suolo sono vietati; l'art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l'art. 239 in applicazione al principio "chi inquina paga" ed in armonia con la legislazione

comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

L'esecuzione del servizio a carico del cittadino che non intenda utilizzare proprie modalità alternative (utilizzando ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali) è da considerarsi risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del c.c. a favore della Civica Amministrazione e gli interventi necessari al ripristino devono, pertanto, essere posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura, dunque, da parte dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 193 del C.d.S..

Il servizio si intende affidato, unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente il cittadino con propri mezzi e, dunque, senza diritto di esclusiva. Nelle suddette ipotesi in cui non provveda il cittadino, peraltro, la Civica Amministrazione si impegna a richiedere il servizio alla ditta affidataria.

ART. 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 ha durata biennale, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ART. 3: REQUISITI DA POSSEDERE

Il Concessionario deve possedere e mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti di cui all'art. 354 del vigente Codice della Strada

ART. 4: DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

La perdita da parte del Concessionario dei requisiti previsti dall'art. 354 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada nonché degli altri requisiti richiesti dal presente capitolato comporta la decadenza della concessione del servizio. Il rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente ex art. 1456 c.c. qualora il concessionario:

- 1) applichi tariffa difforme rispetto a quanto previsto nel presente atto;
- 2) sospensione, totale o parziale - anche temporanea - del servizio;
- 3) mancata assunzione del servizio nei termini previsti;
- 4) deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio, accertata dalla gravità e dal numero delle contestazioni accertate.

ART. 5: CORRISPETTIVO

Nessuna spesa graverà sull'Amministrazione Comunale per il servizio di rimozione o blocco, trasporto e custodia che il Concessionario effettuerà in seguito all'affidamento dei servizi oggetto del bando. Il Concessionario riscuoterà direttamente, rilasciando apposita quietanza, le spese d'intervento, rimozione o blocco, trasporto e custodia a compensazione del servizio prestato.

ART. 6: SUBAPPALTO La ditta concessionaria potrà subappaltare il servizio esclusivamente con il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza dal contratto e incameramento della cauzione, oltre al diritto dell'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni eventuali.

CAPO II DISPOSIZIONI E MODALITA' DEL SERVIZIO

ART. 7: ORARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a garantire la prestazione dei servizi ad esso affidati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i servizi saranno garantiti 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi;
2. l'intervento sul luogo della rimozione dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 minuti;
3. l'intervento avverrà a seguito di chiamata da parte degli operatori di Polizia Locale;
4. la rimozione o il blocco dei veicoli avverrà con l'uso di autoveicoli ed attrezzi speciali indicati nel successivo art. 11;

ART. 8: ADEMPIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Il personale della centrale operativa della Polizia Municipale, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori esterni, ne darà immediata comunicazione al Concessionario, per consentire lo svolgimento del servizio nei tempi e modi già indicati.

ART. 9: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio in modo lodevole, tempestivo e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna ad esporre idoneo tariffario presso il deposito e ad adottare apposita carta di servizio.

L'Amministrazione Comunale da parte sua si impegna a non accordare ad altri il servizio in questione per il periodo di vigenza dello stesso.

Il concessionario, inoltre, è tenuto di dotarsi di almeno due veicoli, oltre ad idonee attrezzature e macchinari per il servizio di bonifica ambientale.

ART. 10: ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il concessionario del servizio si obbliga, pena la risoluzione del contratto, ad iniziare il servizio con la stipula del contratto.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il personale operante dovrà portare il tesserino di riconoscimento.

ART. 11: AUTOVEICOLI ED ATTREZZI A CHIAVE ADIBITI PER IL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna ad adibire per il servizio in oggetto autoveicoli ed attrezzi a chiave che dichiara di disporre, allegando alla formalità di omologazione, le prescrizioni tecniche dei veicoli e copia della formalità di omologazione di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. n. 495/92.

Dovrà inoltre fornire dettagli ed eventuali schede tecniche di attrezzature e/o veicoli che utilizzerà per il servizio di bonifica ambientale.

ART. 12: TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSI

Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito nell'autorimessa, ovvero in apposita area di deposito, a cura del Concessionario che assume la figura di custode ai sensi della legge e a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il responsabile della custodia assume comunque gli obblighi di cui all'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere custoditi con diligenza ed in particolare, i motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici. Il Concessionario, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione dovrà provvedere a:

1. avvertire il Comando per controllare se il veicolo rimosso risulti essere oggetto di furto. Nel caso che il controllo dovesse dare esito positivo, sarà cura della Polizia Locale attivare le procedure di competenza;

2. richiedere al P.R.A i dati dell'ultimo intestatario al fine di informarlo della rimozione e del luogo ove si trova il mezzo, con invio di raccomandata A/R.

Nel caso di mancato ritiro del veicolo e di conseguente non recupero delle spese di rimozione da parte del concessionario del servizio, il Comando di Polizia Locale si attiverà per l'alienazione o la distruzione del veicolo secondo la normativa vigente. In tal caso, l'eventuale ricavato servirà alla soddisfazione, in ordine di priorità, delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione pecuniaria, qualora non versata; l'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto.

ART. 13: RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI O BLOCCATI ALL'AVENTE DIRITTO

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. I veicoli rimossi o bloccati saranno restituiti all'avente diritto, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento, rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Locale, con cadenza quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, dovrà inoltre tenere apposito registro come previsto nel successivo art. 19

ART. 14: MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO.

In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso da parte del titolare, si applicano le procedure previste dall'art. 215 CdS, gli artt. 395 e 397 Regolamento esecuzione CdS, il DPR n. 189/2001, nonché l'art. 2756 c.c..

ART. 15: RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all'interno del veicolo, durante gli orari di apertura del Comando di Polizia Locale cittadino, si provvederà a compilare un apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, redatto dalla Polizia Locale e sottoscritto dalla stessa, dal custode e dalla persona legittimata.

ART. 16: MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nell'eventualità di sosta di veicoli rimossi, fermati o sequestrati per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell'Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:

- traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Municipale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione,

indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale.

ART. 17. RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi effettuati, nonché i seguenti dati:

- data ed orario dell'intervento;
- targa e tipo di veicolo;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- numero progressivo;
- data di riconsegna del veicolo ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione alla Polizia Locale, entro il terzo giorno successivo all'intervento, dell'elenco dettagliato degli interventi di rimozione effettuati per tutti i veicoli non ritirati dall'avente diritto.

Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative.

Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D n. 1163. 02/1911 e del D.P.R. n. 1409/1963.

ART. 18: RESPONSABILITA' PER DANNI

Il Concessionario assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all'Amministrazione Comunale e/o a terzi.

Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2073 del Codice Civile, ex art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, per un massimale di € 5.000.000 (cinquemilioni).

In particolare, l'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico del Concessionario, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

ART. 19: PENALI

Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della Polizia Locale, tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, sentite le giustificazioni del contraente, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della sua eventuale reiterazione.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della penalità, sarà emessa diffida.

L'importo della penalità dovrà essere versato dal contraente, nei tempi indicati, presso la Tesoreria Comunale.

L'eventuale applicazione delle penalità di cui al primo comma, non pregiudicherà il diritto dell'Amministrazione Comunale a procedere d'ufficio all'esecuzione di un ordine, qualora il contraente fosse negligente ed inosservante degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Le penalità saranno notificate al contraente con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 20: PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

I reclami contro il servizio che fossero dall'Amministrazione Comunale riconosciuti fondati, ogni atto, fatto od omissione del Concessionario e dei suoi dipendenti e/o sorveglianti ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dal presente atto che, comunque, potesse compromettere detto servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere, a seconda dei casi ed a suo giudizio esclusivo, o all'applicazione di sanzioni pecuniarie fino a € 500,00 o alla risoluzione del contratto in qualunque tempo col solo preavviso di 24 ore e con semplice lettera di disdetta.

ART. 21: CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune ed il Concessionario in merito al presente servizio è quello del Tribunale di Savona.

CAPO III TARIFFARIO

Art. 22: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà esprimere un'unica percentuale di sconto rispetto alle tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 13.11.2020 reperibile sul sito del Comune di Alassio alla sezione "Amministrazione"- "Atti e Pubblicazioni" – "Delibere di Giunta", tariffe determinate nel rispetto del Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.

Si da atto che resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si riportano, ad ogni buon fine, le tariffe di cui alla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n.301 del 13.11.2020:

SERVIZIO DIURNO FERIALE		
	VEICOLI SINO A 1,5 T.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 T. E SINO A 3,5 T.
DIRITTO DI CHIAMATA	€. 25,00	€. 35,00
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO VEICOLO	€. 35,00	€. 45,00
INDENNITA' CHILOMETRICA (da moltiplicare per ogni km a/r dalla sede della Ditta alla sede dell'intervento)	€. 5,00	€. 5,00

SERVIZIO NOTTURNO (HH. 22,00-06,00) E/O FESTIVO (H. 24)		
	VEICOLI SINO A 1,5 T.	VEICOLI SUPERIORI A 1,5 T. E SINO A 3,5 T.

DIRITTO DI CHIAMATA	€. 35,00	€. 45,00
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO VEICOLO	€. 45,00	€. 60,00
INDENNITA' CHILOMETRICA (da moltiplicare per ogni km a/r dalla sede della Ditta alla sede dell'intervento)	€. 8,00	€. 8,00

Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe relative ai veicoli superiori a 1,5 t. e sino a 3,5 t. aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA
(al giorno o frazione di giorno)**

VELOCIPEDI	€. 3,00
AUTOVEICOLI, RIMORCHI	€. 8,00
MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI	€. 6,00
AUTOCARRI	€. 16,00

1. se l'interessato alla rimozione giunge sul posto prima dell'arrivo del carro attrezzi, il personale di Polizia Locale avviserà telefonicamente il concessionario della sospensione dell'intervento, comunicando allo stesso i dati del proprietario per il recupero delle spese di chiamata.
2. in caso di arrivo del conducente successivamente all'arrivo del carro attrezzi, lo stesso è dovuto al pagamento delle sole spese di diritto di chiamata e indennizzo chilometrico qualora non siano già iniziate le operazioni di carico: veicolo già agganciato per il recupero; in quest'ultimo caso sono dovute tutte le spese.
3. che il concessionario del servizio provveda alla restituzione del veicolo solo a seguito di pagamento da parte dell'interessato delle spese dovute, applicando pertanto quanto previsto dall'art. 2756 comma 3 del codice civile (diritto di ritenzione) così come stabilito dall'art. 215 comma 2 Nuovo Codice della Strada .
4. tutti gli importi indicati sono da ritenersi al netto di I.V.A. qualora dovuta
5. le tariffe di cui sopra si applicano anche relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 13.5.2002.

Art. 23: GARANZIA PROVVISORIA

I concorrenti non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria in fase di presentazione dell'offerta.

ART. 24: TARIFFE

Il Concessionario si obbliga al rispetto delle tariffe stabilite senza nulla richiedere per le operazioni di cui alla presente concessione.

Il Concessionario dovrà, altresì, presentare il rendiconto che dovrà essere dettagliato ed indicare i servizi espletati con indicazione delle quietanze e degli importi incassati.

ART. 25: AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA' DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui all'articolo precedente saranno rivalutate, ogni due anni, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il periodo di riferimento, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Municipale.

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte e rese ben visibili in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26: GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario ad assegnazione del servizio effettuerà la costituzione della cauzione definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

ART. 27: SPESE DI STIPULAZIONE

Tutte le spese presenti e future relative alla stipulazione del contratto sono assunte totalmente dal Concessionario del servizio.

ART. 28: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in materia.